Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1901 | Roma — Mercoledì 2 Gennaio | Numero 1

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **448** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono mantenute in vigore le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1882, n. 837, relative alla facoltà concessa ai Comuni del compartimento Ligure-Piemontese di applicare alle mappe del loro territorio, rilevate, completate, o rettificate, un nuovo estimo per la ripartizione del contingente d'imposta.

Quando però nelle rispettive provincie siano intraprese le operazioni per la formazione del nuovo catasto a cura del Governo, la detta facoltà sarà subordinata all'approvazione del Ministro delle Finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 449 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle Provincie in cui viene attivato il nuovo catasto ordinato colle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), e 21 gennaio 1897, n. 23, e sino a quando

non sia provveduto definitivamente alla materia delle sovrimposte, la facoltà delle Provincie e dei Comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è regolata colle norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 2.

Per le Provincie e pei Comuni nei quali, in esecuzione delle leggi succitate, la nuova imposta sui terreni non supera la preesistente, il limite legale della sovrimposta si ragguaglia a centesimi cinquanta per ogni lira d'imposta erariale principale, risultante: per l'imposta sui fabbricati, dai ruoli principali dell'anno precedente, e per quella sui terreni, dai ruoli dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

Se la sovrimposta applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, non eccede il limite legale determinato come sopra, questo limite rimarrà immutato.

Nulla è innovato per le Provincie e per i Comuni, pei quali la nuova imposta supera la preesistente.

Art. 3.

Il riparto della somma complessiva di ciascuna delle due sovrimposte, provinciale e comunale, è fatto in ogni anno fra terreni e fabbricati in proporzione delle somme d'imposta erariale principale inscritta: pei fabbricati, nei ruoli principali dell'anno precedente, e pei terreni, nei ruoli principali dell'ultimo anno in cui rimasero in vigore gli estimi del catasto anteriore.

Il riparto di ognuno di questi due contingenti fra i singoli possessori è fatto, in ogni anno, in base ai rispettivi imponibili inscritti nei ruoli.

Art. 4.

Quando nelle Provincie, che hanno ottenuto l'acceleramento dei lavori catastali, l'applicazione dell'aliquota dell'8 % alle nuove rendite sia ritardata oltre le epoche fissate dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23, le quote pagate dai singoli contribuenti a titolo di « Sovrimposta comunale e provinciale » non daranno in nessun caso diritto ai conguagli e rimborsi previsti dall'articolo 47 della legge 1° marzo 1886, modificato coll'articolo 1° della predetta legge 21 gennaio 1897.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

Il Numero 450 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 10 della legge 25 marzo 1900, che provvede ad impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, col quale si dà facoltà al Governo del Re di provvedere all'attuazione della legge stessa mediante uno speciale Regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'applicazione della legge 25 marzo 1900, che provvede ad impedire le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* GIANTURCO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della legge 25 marzo 1900, n. 100, diretta a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini

Dei vini non genuini e dei vinelli, delle pratiche razionali di cantina.

Art. 1.

Per gli effetti della legge sono considerati come non genuini:

a) i vini preparati con materie diverse dall'uva fresca o semplicemente appassita;

b) i vini ottenuti con uve secche;

c) i vini, cui venne fatta l'aggiunta di sostanze, le quali pur entrando nella naturale composizione di quelli genuini, ne alterano la composizione, ovvero alterano i limiti dei rapporti fra i componenti riscontrati nei vini naturali;

d) le miscele dei vini genuini coi vinelli;

e) i vini ai quali venne fatta l'aggiunta di una delle seguenti sostanze: materie coloranti estranee, glucosio di fecola, acidi minerali liberi, acido salicilico, saccarina, dulcina e prodotti simili, allume, sali di bario, di stronzio, di piombo, ed in generale quelle altre sostanze, le quali non entrano nella naturale composizione dell'uva e del suo prodotto di naturale fermentazione, o che non sono ammesse nelle pratiche razionali di vinificazione;

f) i vini cui venne fatta l'aggiunta di sostanze, le quali pur essendo ammesse nelle pratiche razionali di vinificazione (consentite dall'articolo 2) ne alterano i limiti di composizione, ovvero alterano i limiti dei rapporti fra i componenti riscontrati nei vini naturali;

g) i vini contenenti solfati in quantità superiore a 2 gram-

mi per litro, valutati come solfato neutro di potassio, salvo, per quanto concerne i vini di lusso molto alcoolici, il disposto del R. decreto del 21 giugno 1896, n. 328;

h) i vini contenenti cloruri, valutati come cloruro di sodio, in quantità superiore all'1 per mille, salvo i casi ben accertati di vini provenienti da terreni salati, nei quali casi serviranno di norma le cifre trovate nell'analisi dei vini naturali della località;

i) i vini che, posti in vendita per l'immediato consumo, contengono anidride solforosa tra combinata e libera in quantità superiore a milligrammi 200 per litro, ovvero anidride solforosa allo stato libero in quantità superiore a 20 milligrammi per litro;

l) le miscele di vini genuini con quelli non genuini indicati alle lettere *a*, *b* od *e*.

Art. 2.

Si considerano come leciti i seguenti trattamenti compresi fra le pratiche razionali di enotecnia:

a) *sui mosti*: l'aggiunta di saccarosio, di mosto concentrato, di carbonati di potassio o di calcio puri, di acidi tartarico e malico, e di anidride solforosa pura;

b) *sui vini*: l'addizione di acidi organici tartarico e malico, di tannino, di anidride carbonica, di carbonato di calcio, di carbonato di potassio, di tartrato neutro di potassio puri, di solfiti di potassio o di calcio puri, o di anidride solforosa pura.

Si considera altresì come lecito l'uso dei seguenti chiarificanti: terra di Spagna, caolino, albumine e gelatine pure.

Art. 3.

Oltre ai sopraindicati, sono considerati come leciti i seguenti trattamenti:

a) ai vini destinati alla preparazione dei marsala, marsala uso Porto e simili, l'aggiunta di alcool etilico rettificato o puro, in quantità non superiore a quella naturalmente in essi contenuta; come pure l'aggiunta di mosto cotto;

b) nei vini liquorosi (moscati, malvasie dolci, aleatici e simili), l'aggiunta di alcool in quantità non superiore alla metà di quello prodotto dalla fermentazione del mosto;

c) ai vini vermouth, l'aggiunta di saccarosio, alcool etilico rettificato e puro, di sostanze amaricanti ed aromatiche permesse dalle disposizioni in vigore per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

d) agli spumanti, l'aggiunta di saccarosio e di anidride carbonica pura;

e) ai vini destinati alla esportazione oltre Oceano o nei paesi caldi, l'aggiunta di alcool etilico rettificato e puro, in proporzione non superiore a 2 litri per ettolitro, allo scopo di assicurarne la conservazione.

Art. 4.

Ai sensi dell'articolo 9 della legge debbono considerarsi come vinelli di graspi quei liquidi alcoolici che si ottengono dalla fermentazione o dall'esaurimento con acqua delle vinacce residuali di uve fresche e che contengono non oltre il 4 $^{1}/_{2}$ per cento di alcool.

Art. 5.

Ai vinelli, di cui all'articolo precedente, sono applicate le disposizioni di cui alle lettere *e*, *g*, *h*, *i* dell'articolo 1.

Art. 6.

Chiunque introduce nei Comuni chiusi vinacce di uve fresche, deve dichiarare agli agenti daziari il nome, il cognome ed il domicilio del destinatario, e, se non vuole o non può fare questa dichiarazione, è tenuto a far accompagnare da un agente daziario la merce fino al luogo di scarico.

L'ufficio daziario deve darne notizia entro tre giorni all'Autorità prefettizia della provincia.

Art. 7.

Chiunque, a scopo di commercio, fabbrichi vinelli con vinacce di uve fresche, deve farne denunzia al Sindaco del Comune, il quale a sua volta nel termine di tre giorni, deve farne rapporto all'Autorità prefettizia.

Art. 8.

Coloro che pongono in vendita dei vinelli sono obbligati ad apporre, su tutti i recipienti che li contengono, le parole « Vinello di graspi » scritte a caratteri grandi e ben leggibili.

Art. 9.

Le analisi, che gl'Istituti, di cui all'articolo 4 della legge, debbono eseguire per giudicare se un vino sospetto sia o pur no genuino, debbono essere fatte coi metodi concordati, fra i direttori delle R. stazioni agrarie, dei RR. laboratorî di chimica agraria del Regno e dei laboratorî municipali, nel Congresso tenuto a Roma nel dicembre 1896, ovvero con i metodi che in seguito saranno prescritti dal Ministero d'Agricoltura, sentiti i direttori predetti.

Per giudicare dei casi previsti dagli articoli precedenti, i risultati dell'analisi dei vini in esame, dichiarati dal detentore di un dato tipo o di una data provenienza, saranno confrontati con quelli dell'analisi dei vini della medesima regione, dello stesso tipo, e, quando è possibile, dello stesso territorio, pubblicate dal Ministero di Agricoltura, ed eseguite coi metodi di analisi dianzi indicati.

Art. 10.

La tassa da pagarsi per l'analisi sarà varia a seconda delle ricerche eseguite ed in conformità della tariffa allegata al presente Regolamento (allegato II).

Prelevamento dei campioni ed analisi dei vini destinati al commercio ed al consumo interno.

Art. 11.

Quando l'autorità prefettizia stimi opportuno di chiedere un campione di vino a norma dell'articolo 3 della legge, la persona incaricata di prelevare tale campione deve presentare al possessore del vino un documento ufficiale da cui risulti l'incarico ricevuto.

Art. 12.

Dopo che la persona incaricata, a' termini dell'articolo precedente, o gli agenti di finanza hanno preso il campione, la merce può vendersi e le spedizioni possono avere il loro corso; ma il venditore è obbligato a denunciare all'autorità che ha richiesto l'analisi, il nome, il cognome e il domicilio del compratore.

Art. 13.

La quantità di vino da prelevarsi per l'analisi chimica, a norma dell'articolo 3 della legge, deve essere di almeno quattro bottiglie da un litro ciascuna.

Le bottiglie da adoperarsi devono essere trasparenti, lavate accuratamente, prima con acqua, poi collo stesso vino, in guisa che in esse non rimanga traccia delle sostanze che possono avere precedentemente contenuto.

Le bottiglie devono esser piene, tappate ermeticamente con tappi nuovi di sughero di buona qualità e debbono essere munite di un cartello portante le indicazioni necessarie per stabilire la identità del campione.

Inoltre in foglio speciale si indicheranno nome, cognome e residenza del detentore del vino, il tipo ed il luogo di produzione del vino stesso, le capacità dei fusti o recipienti vinari da cui il campione fu prelevato, il loro grado di riempimento, l'eventuale produzione di fioretta ed i caratteri organolettici del vino.

I campioni prelevati debbono subito spedirsi agli uffici di analisi, ed in caso di ritardo si conserveranno in posizione orizzontale, in luogo non soleggiato, fresco, non però troppo freddo.

Art. 14.

Le quattro bottiglie di campioni debbono essere prelevate alla presenza del detentore e munite dei suggelli e delle firme del detentore stesso e della persona incaricata, a' termini dell'articolo 11, o dell'agente di finanza.

Ad ogni prelevazione vien redatto apposito processo verbale in carta libera, che sarà depositato presso l'Autorità che ordinò il prelevamento del campione, o presso l'ufficio da cui dipende l'agente finanziario.

Il verbale deve indicare il nome e cognome della persona o ditta da cui proviene il vino, il luogo di produzione di questo, le circostanze nelle quali si effettua il prelevamento e la spedizione del campione e deve portare le firme ed i suggelli già applicati ai campioni stessi.

Se il detentore del vino non assiste alle operazioni, di cui sopra, ovvero non firma il verbale, se ne deve fare menzione.

Una delle bottiglie rimarrà presso il detentore, e le altre tre verranno consegnate al laboratorio, acciò possano servire due per l'analisi e l'altra come campione controllo per le eventuali contestazioni. Questi campioni controllo saranno dal laboratorio conservati almeno tre mesi.

Eseguita l'analisi, il direttore del laboratorio dovrà immediatamente trasmettere il relativo certificato all'autorità che l'ha richiesto.

Il certificato sarà redatto secondo il modulo annesso al presente Regolamento (allegato I).

Art. 15.

Quando l'analisi del vino sia richiesta da un privato, a' sensi dell'articolo 4 della legge, devono osservarsi, per quanto concerne il prelevamento dei campioni, le prescrizioni stabilite nell'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 16.

Quando dall'analisi, da chiunque richiesta, risulti che il vino non è genuino, il direttore della R. stazione agraria o del R. laboratorio di chimica agraria o il direttore del laboratorio chimico municipale, indipendentemente dal procedimento che dovrà iniziare l'autorità che ha richiesta l'analisi, è obbligato a darne immediata notizia alla autorita giudiziaria del luogo.

Art. 17.

I vetturali come pure le amministrazioni ferroviarie, i loro agenti e le compagnie pei trasporti per terra e per acqua, sono tenuti a non frapporre alcun ostacolo al prelevamento dei campioni e a presentare le carte di spedizione, le ricevute, le polizze di carico, le lettere di vettura, delle quali essi sono latori.

Esportazione.

Art. 18.

Nei casi di dubbio sulla genuinità dei vini presentati per la esportazione all'estero, gli agenti doganali devono, in contraddittorio collo speditore, prelevare i campioni di vino colle norme indicate agli articoli 13 e 14 del presente Regolamento.

Frattanto le spedizioni dei vini possono avere corso, purchè siano indicati nel verbale il produttore, il mittente ed il destinatario.

Arrivi dall'estero.

Art. 19.

I vini esteri destinati al consumo interno devono vendersi col loro nome di origine.

Art. 20.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge non si considerano come manipolazioni il travaso, l'imbottigliamento, la colmatura con vino della stessa qualità, la filtrazione, la solforazione, fatti a solo scopo di conservazione.

Art. 21.

Gli agenti i quali trovino vini, in arrivo dall'estero, contenuti in recipienti portanti indicazioni tali da farli ritenere di produzione italiana, quando non si tratti di vini nazionali di ritorno, devono dichiararli sotto sequestro e denunciare subito il fatto alla dogana, presso la quale sarà, senza indugio, compilato processo verbale nelle forme stabilite per le contravvenzioni alle leggi doganali.

La dogana preleva i campioni a norma degli articoli 12 e 13 del Regolamento e trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria per i provvedimenti di sua competenza, in relazione all'articolo 7 della legge, ultimo capoverso.

Art. 22.

Se i vini sono sequestrati nei porti, a bordo, la dogana sospende il permesso di partenza del bastimento sul quale si trovano, a meno che i vini medesimi non vengano sbarcati.

Quando per difficoltà di custodia, o per altra causa, urga di provvedere per l'esito dei vini sotto sequestro, sarà subito chiesta all'autorità giudiziaria l'autorizzazione per venderli, se si tratti di vini genuini, od, altrimenti, per distruggerli.

È permesso al proprietario di vini sequestrati riconosciuti genuini, riscattarli mediante deposito nelle casse dello Stato del valore di essi calcolato in base a quello determinato per le statistiche commerciali del Regno. È però sempre in facoltà tanto dell'Amministrazione quanto del proprietario di chiedere che il valore del vino sia determinato con regolare perizia.

Art. 23.

I vini dichiarati in confisca potranno essere venduti, sia per l'immissione in consumo, sia per la riesportazione, purchè sieno riconosciuti genuini, altrimenti saranno distrutti.

Per la vendita o la distruzione dei vini confiscati, sarà proceduto con le norme stabilite dal Regolamento doganale per gli oggetti caduti in confisca per contrabbando.

Le somme ricavate dalla vendita dei vini confiscati, dedotte le spese ed i diritti, saranno versate a favore dell'erario.

Nello stesso modo saranno erogate le somme depositate pel riscatto dei vini caduti sotto la sanzione dell'articolo 7 della legge.

Art. 24.

In ogni caso, i vini che cadono sotto il disposto dell'articolo 7 della legge non possono essere venduti, nè riscattati dal proprietario, se non a condizione che i recipienti nei quali sono riposti sieno cambiati o ridotti in modo da non presentare più indicazioni accennanti alla produzione italiana dei vini contenuti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato
per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio
CARCANO.

ALLEGATO I.

. . . .

Certificato d'analisi

I.

Indicazioni che servono per la constatazione della identità.

1° Nome, cognome e residenza del possessore del vino;

2° Tipo del vino (se da pasto, da taglio, di lusso o vinello);

3° Luogo di produzione;

4° Numero, capacità e marche dei fusti da cui si è prelevato il campione;

5° Segni distintivi dei sigilli posti sulle bottiglie — campione e constatazione che i sigilli furono trovati intatti;

6° Altre indicazioni eventuali (grado di riempimento delle botti, presenza di fioretta, stato di conservazione dei vasi vinari, ecc.).

II.

Caratteri organolettici.

7° Colorazione del vino (se bianco o rosso);

8° Odore (se normale);

9° Sapore (dolce o asciutto);

10° Altre indicazioni che servono a caratterizzare il vino.

III.

Risultati dell'analisi chimica del vino.

a) *Ricerche qualitative.*

11° Natura della materia colorante riscontrata (se naturale o addizionata di sostanze coloranti estranee);

12° Acidi minerali liberi (solforico. . . . .);
13° Acido salicilico;
14° Saccarina, dulcina e prodotti simili;
15° Allume;
16° Sali di bario e di stronzio;
17° Sali di piombo;
18° Altre eventuali sostanze estranee al vino.

b) *Determinazioni quantitative.*

19° Gessatura (solfato neutro di potassio) (1) ‰;
20° Salatura (cloruro di sodio) (2) ‰;
21° Anidride solforosa:
Libera mmgr. . . . . . .
Combinata mmgr. . . . . . .
22° Densità;
23° Alcool in peso per 100 c. c.;
24° Estratto secco ‰;
25° Acidità totale ‰;
26° Acidità volatile ‰;
27° Acido tartarico libero;
28° Bitartrato potassico ‰;
29° Zuccheri ‰;
30° Grado polarimetrico;
31° Glicerina ‰;
32° Ceneri ‰;
33° Alcalinità solubile per cento di cenere.
34° Altre eventuali determinazioni quantitative.

Conclusioni.

Dalle ricerche qualitative, indicate nel n° III, paragrafo *a*), risulta che il vino (3) . . . è genuino perchè. . . . . . .
. . . .

Dalle determinazioni quantitative, indicate al n° III, paragrafo *b*), risulta che il vino. . . . .
. . . .
. . . .
oltre i limiti stabiliti nell'articolo 1° e quindi deve considerarsi come . . . . . . genuino.

Dalle determinazione dei componenti del vino e dai rapporti tra questi, risulta che il vino, ai sensi dell'articolo 1° del Regolamento, deve considerarsi come (4) . . . . genuino, perchè:
. . . .
. . . .
. . . .

Il Chimico . . . *Il Direttore* . . .

ALLEGATO II.

TARIFFA

Ricerca	delle materie coloranti derivate dal catrame	L. 2
Id.	id. di origine vegetale .	» 2
Id.	degli acidi minerali liberi	» 1
Id.	dell'acido salicilico	» 2
Id.	della saccarina, dulcina e simili	» 2
Id.	dei sali di bario, stronzio, piombo. . . .	» 1
Id.	dell'allume	» 1
Id.	di altre sostanze, oltre le precedenti, per ciascuna	» 1
Determinazione	della gessatura	L. 1
Id.	della salatura.	» 1
Id.	dell'anidride solforosa libera e combinata	» 1
	Altre determinazioni quantitative.	
	Corrispondenti ai numeri 21-33	» 10

(1) Dichiarare se il vino contiene più o meno del 2 ‰ di solfato di potassa.
(2) Dichiarare se il vino contiene più dell'1 ‰ di cloruro di sodio.
(3) Dichiarare se è o non è genuino.
(4) Dichiarare se è o non è genuino.
Per i vini indicati ai comma *a, b, c, d* ed *e*, nell'articolo 3, si deve tener conto nelle conclusioni di quanto per questi vini è stabilito nell'articolo 9.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato
per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio
CARCANO.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti RR. decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. **CCCLXII** (Dato a Roma, il 13 dicembre 1900), col quale l'Asilo degli orfani dei marinai italiani, in Firenze, viene eretto in Ente morale.

» **CCCLXIII** (Dato a Roma, il 13 dicembre 1900), col quale la Società contro l'accattonaggio, in Palermo, viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo Statuto organico.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 9 dicembre 1900, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tossignano (Bologna).*

SIRE!

L'antagonismo fra il capoluogo e le frazioni del Comune di Tossignano in questi ultimi tempi è diventato più acuto, essendo attualmente causa di maggior dissenso la costruzione di una passarella in ferro sul Santerno, dagli uni vivamente reclamata, dagli altri energicamente contesa. Codeste divergenze condussero alle dimissioni del Consiglio comunale, che dovrebbe essere immediatamente ricostituito, se non vi fosse il fondato timore che gli attriti si ripetessero nei loro tristi effetti, restando frattanto inesaudite le giuste aspirazioni degli abitanti delle frazioni.

Ritenendo quindi necessario lo scioglimento del Consiglio, affinchè il Commissario possa trovar modo di rimediare a questo intollerabile stato di cose, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che vi provvede.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tossignano, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Luigi Ferrari è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 16 dicembre 1900, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cosenza.*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Cosenza, sorto dalle ultime elezioni del 4 novembre decorso, in seguito al precedente scioglimento è risultato costituito di elementi così poco affiatati ed omogenei che, ad onta di ripetuti tentativi non scompagnati dai buoni uffici del Prefetto, non si potè comporre un'Amministrazione qualsiasi.

S'impone quindi la necessità di far nuovo appello al Corpo elettorale col decretare il nuovo scioglimento del Consiglio, secondo i voti della maggioranza dei cittadini.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cosenza è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Faustino Spagna è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

SARACCO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO, per ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei negli esami di concorso per 5 posti di volontario nel personale di 2ª categoria nell'Amministrazione Centrale dei Lavori Pubblici, bandito con decreti Ministeriali 7 e 21 settembre 1900.

Viti Vincenzo,	con punti	231
Bremond Alberto,	id.	230
Scicolone Arturo,	id.	230
Berliri Claudio,	id.	219
Barbaro Giuseppe,	id.	214
Bruzzesi Nino,	id.	213
Senesi Alessandro,	id.	210
Guazzone Alberto,	id.	206
Romeo Guido,	id.	206
Balì Giovanni,	id.	204
Barbarisi Giuseppe,	id.	202
Galligari Felicissimo,	id.	201
Troisi Alfredo,	id.	195
Pocobelli Gregorio,	id.	195
De Nardo Alfonso,	id.	188
Ottaviani Riccardo,	id.	182
Capalozza Rodolfo,	id.	173
Bracale Adolfo,	id.	173

N.B. Ai termini dell'articolo 19 del Regolamento, approvato col R. decreto 1° aprile 1900, n. 171, il sig. *Bremond* precede il sig. *Scicolone*, perchè ha già prestato servizio militare; i sigg. *Guazzone* e *Troisi* precedono rispettivamente i sigg. *Romeo* e *Pocobelli*, perchè già impiegati dello Stato; infine per ragione di età il sig. *Capalozza* ha la precedenza sul sig. *Bracale*.

Approvato da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici, il 23 dicembre 1900.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle Obbligazioni per la Ferrovia Genova-Voltri (Legge 28 agosto 1870, n. 5858) state sorteggiate nelle estrazioni seguite il dì 11 dicembre 1900.

45ª Estrazione.

N. 99 della 1ª Emissione (R. decreto 18 febbraio 1856)

21	37	50	112	127
133	159	185	257	303
320	350	359	366	379
406	427	433	437	454
489	497	529	593	621
651	665	715	728	733
877	901	939	956	1069
1083	1102	1122	1154	1164
1166	1202	1254	1290	1295
1315	1322	1327	1330	1351
1362	1376	1414	1426	1441
1472	1493	1502	1503	1519
1525	1552	1562	1565	1566
1581	1586	1639	1665	1673
1684	1742	1758	1860	1866
1888	1897	1933	1967	1976
2008	2022	2072	2075	2081
2090	2116	2149	2164	2172
2186	2233	2235	2239	2280
2315	2408	2411	2417.	

Le suddette Obbligazioni devono avere unite le seguenti Cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal n. 91 - Scadenza 1° luglio 1901.
al n. 100 - id. 1° gennaio 1906.

44ª Estrazione

N. 125 della 2ª Emissione (R. decreto 19 gennaio 1857)

29	73	89	126	132
159	164	165	173	176
181	251	252	298	317
322	327	350	396	425
499	528	588	616	667
676	728	750	803	824
848	886	887	917	970
971	1010	1013	1027	1038
1052	1081	1169	1170	1184
1264	1267	1328	1347	1381
1418	1420	1441	1456	1464
1483	1493	1495	1546	1572
1599	1654	1694	1739	1754
1779	1808	1836	1848	1862
1920	1959	1979	2014	2016
2038	2058	2112	2118	2127
2162	2182	2229	2236	2246
2247	2248	2291	2295	2311
2314	2317	2321	2332	2397
2451	2476	2501	2518	2568
2620	2657	2698	2714	2744
2763	2778	2794	2817	2893
2898	2913	2970	2981	2987
2990	2991	3002	3038	3039
3045	3057	3063	3101	3172

Le suddette Obbligazioni devono avere unite le seguenti Cedole, che non sono più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal n. 89 - Scadenza 1° luglio 1901
al n. 100 - id. 1° gennaio 1907.

N. B. Le Cedole delle Obbligazioni di 1ª Emissione portano l'indicazione della decorrenza del semestre e quella della 2ª Emissione la data della scadenza del semestre.

Le Obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1900, e dal 1° gennaio 1901 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale nominale in L. 250 per ciascuna, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria del Regno, che saranno emessi dalla Direzione Generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle suindicate Cedole.

Roma, addì 11 dicembre 1900.

Per il Direttore Generale
LUBRANO,

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PAOLUCCI.

V° *per l'Ufficio di riscontro alla Corte dei conti*
MARTORELLI.

AVVERTENZA.

Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole, in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora la Sezione di R. Tesoreria e gli altri Contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

Numeri delle 188 Obbligazioni della Ferrovia di Cuneo (R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, e legge 5 maggio 1870, n. 5632), state sorteggiate nella 83ª estrazione del 15 dicembre 1900, per l'ammortamento al 1° gennaio 1901.

N. 127 di 1ª Emissione (5 % da L. 400 caduna di capitale nominale)
(R. decreto 26 marzo 1855)

27	56	131	134	155
211	218	249	367	380
597	652	699	718	751
794	1195	1289	1399	1417
1446	1800	1867	1914	1955
2044	2071	2134	2229	2460
2475	2557	2572	2602	2579
2694	2722	2818	2907	2935
3068	3133	3365	3517	3519
3688	3736	3744	3912	4252
4296	4411	4600	4650	4699
4833	4965	5014	5019	5088
5146	5155	5337	5362	5401
5470	5571	5573	5618	5650
5755	5764	5843	5872	6139
6245	6432	6149	6628	6755
6897	6969	6983	7152	7172
7231	7462	7536	7552	7604
7612	7645	7675	7783	7812
7880	8066	8125	8393	8475
8520	8800	8908	9028	9035
9200	9249	9334	9760	9775
9844	9920	9974	10011	10038
10242	10280	10284	10404	10502
10526	10675	10707	10713	10874
10885	10993.			

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti Cedole (vaglia), che non sono più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal n. 92 - scadenza 1° luglio 1901.
al » 120 - idem 1° luglio 1915.

N. 61 della 2ª Emissione (3 % da L. 500 caduna di capitale nominale)

R. decreto 21 agosto 1857

390	493	602	1761	2070
2072	2954	3059	3085	3495
4213	4439	4514	4625	4709
4753	4769	5237	5714	5853
5861	5969	6561	7083	7185
7573	7899	7971	8036	8428
9158	9422	9481	9947	10229
10317	10369	10407	10510	10800

11003	11044	11163	11457	11743
11961	12068	12149	12439	12506
12870	13378	13714	13797	13963
14788	15046	15133	15680	15814
15884.				

Le suddette Obbligazioni devono essere presentate al rimborso corredate delle seguenti Cedole (vaglia), che non sono più pagabili in conto interessi.

Cedole { dal n. 88 — scadenza 1° luglio 1901
al n. 90 — id. 1° luglio 1902.

Le Obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1900 e dal 1° gennaio 1901 avrà luogo il rimborso del corrispondente capitale nominale, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, con restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle suindicate Cedole (vaglia) non mature al pagamento.

Roma, addì 15 dicembre 1900.

Per il Direttore Generale
PARVOPASSU.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PAOLUCCI.

V.° per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti
MARTORELLI.

AVVERTENZA

Art. 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a far reclamo alcuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria e gli altri Contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle Cedole esibite la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

MINISTERO DEL TESORO

Rettifica d'intestazione (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,099,710 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 215, al nome di Gatti Cornelia del vivente Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Isola del Cantone (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Gatti Angela Rosa di Lorenzo Ferdinando, minore, ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 dicembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Rettifica d'intestazione (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,179,729 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 750, al nome di Blattmann *Melania*, Ida, Alberto, Alfonso ed Edvige, fu Emilio, minori, sotto la patria potestà della madre d'Amely Giuseppina fu Enrico, vedova Blattmann, domiciliati in Pesaro, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Blattmann *Enrica-Melania*, Ida, Alberto, Alfonso ed Edvige fu Emilio, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 dicembre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta riguardante il certificato N. 931,487, di L. 155, a favore di Rocca Virginia di Antonio, moglie di Monteverde Giovanni, domiciliata in Lavagna, e vincolato quale dote costituita alla titolare dal di lei padre, qual ricevuta venne rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Genova, sotto il N. 2008 e N. 1479/960, in data 13 giugno 1899, al nome di Delpino Carlo fu Filippo.

A' termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla 1ª pubblicazione del presente avviso, qualora non intervengano opposizioni, si provvederà alla consegna delle cartelle al portatore di egual rendita proveniente dal tramutamento del certificato predetto, senza richiedere l'esibizione della ricevuta sopra indicata, la quale resta di niun valore.

Roma, il 31 dicembre 1900.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Avviso per smarrimento di ricevuta (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta Mod. 241, N. 132 ordinale, 700 di protocollo e 1023 di posizione, rilasciata il 24 agosto 1900, dall'Intendenza di Finanza di Alessandria, al signor Testa Francesco fu Vincenzo, pel deposito da lui fatto di tre certificati nominativi Consolidato 5 0[0 per la complessiva rendita di L. 75, con godimento dal 1° luglio 1900.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, qualora non vengano notificate opposizioni, i tre certificati suddetti verranno consegnati al nominato sig. Testa, senz' obbligo di esibizione della ricevuta denunziata smarrita, che resterà di nessun valore.

Roma, il 18 dicembre 1900.

Per il Direttore Generale
ZULIANI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 gennaio, in lire 105,45.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro (*Divisione Portafoglio*)

31 dicembre 1900.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati.	5 % *lordo*	100,91 3/8	98,91 3/8
	4 1/2 % *netto*	1(8 94 3/8	107,81 7/8
	4 % *netto*	100,66 3/8	98,66 3/8
	3 % *lordo*	61,49 1/2	60 29 1/2

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

CONCORSO

al posto di direttore della R. Stazione enologica di Asti.

È aperto il concorso per titoli al posto di direttore della R. Stazione enologica di Asti con l'annuo stipendio di L. 3500 (equivalente per grado a professore straordinario).

Il direttore, oltre alle ordinarie attribuzioni inerenti ai fini principali dell'Istituto, stabilite dal Regolamento, dovrà tenere e ordinare corsi periodici di conferenze enologiche teorico-pratiche.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da L. 1,20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale dell'Agricoltura) non più tardi del 31 gennaio 1901, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate dei seguenti documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice copia) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di immunità penale (di data recente);

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università o d'Istituto superiore.

Al personale di nuova nomina delle Stazioni agrarie speciali saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, addì 17 dicembre 1900.

Il Ministro
CARCANO.

3.

CONCORSO

ad un posto di professore ordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Milano.

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore ordinario nella Scuola superiore di agricoltura di Milano per l'insegnamento del Trattato delle coltivazioni, con lo stipendio annuo di lire 5000.

Le domande di ammissione al concorso (in carta bollata da lire 1,20) dovranno pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (Direzione generale dell'Agricoltura) non più tardi del 31 gennaio 1901, contenere l'indicazione della dimora del concorrente ed essere corredate di questi documenti:

a) titoli ed opere stampate (da inviarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la coltura scientifica e la carriera percorsa nell'insegnamento;

b) atto di nascita legalizzato;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato d'immunità penale (di data recente);

e) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

f) laurea d'Università, o d'Istituto superiore.

Ai professori di nuova nomina delle Scuole superiori di agricoltura saranno applicate le norme legislative, che in ordine alle pensioni si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Roma, addì 18 dicembre 1900.

Il Ministro
CARCANO.

3.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Telegrammi giunti dalla China sono concordi nell'annunziare che l'Imperatore della China accetta le condizioni contenute nella Nota collettiva delle Potenze. Secondo il *Times* i plenipotenziari chinesi Li-Hung-Chang e Cing hanno trasmesso agl'inviati, per mezzo di delegati speciali, la dichiarazione formale di aderire, colla preghiera d'iniziare tosto le trattative di pace e di sospendere le ostilità.

Il *Daily Express* ha ricevuto da Shanghai, da fonte molto attendibile, un telegramma in cui è detto che il Governo chinese ha autorizzato i suoi plenipotenziari ad accettare, a nome della Corte, il trattato preliminare sulla base delle condizioni dettate dalle Potenze.

Solo riguardo allo smantellamento dei forti di Taku ed all'intenzione degli alleati di tenere occupato un tratto di territorio chinese — aggiunge il corrispondente del *Daily Express* — il Governo chinese avrebbe sollevate delle obbiezioni, domandando che fosse data la garanzia che la China non verrebbe molestata più a lungo con spedizioni militari.

Si firmerebbe il trattato preliminare; però il Governo chinese non si terrebbe impegnato ad accettare definitivamente tutte le condizioni delle Potenze. Si sospetta che il Governo chinese, in realtà, miri semplicemente a guadagnar tempo.

Il corrispondente a Tien-Tsin della *Frankfürter Zeitung* telegrafa che tra le condizioni di pace comunicate dai plenipotenziari chinesi all'Imperatore figurano pure lo smantellamento dei forti di Peitang e di Scian-Hai-Kuan e l'amministrazione da parte degli alleati delle imposte sul sale, sull'oppio e sul tabacco, che finora erano amministrate dai Chinesi.

Lo stesso corrispondente dice che serie difficoltà presenta la soluzione della questione dell'indennità. I missionari francesi da soli domandano 50 milioni di franchi ed il Belgio esige 100 milioni di franchi a titolo d'indennità per la distruzione di una linea ferroviaria e per l'assassinio di molti missionari.

* * *

Si annunzia dalla Città del Capo che è stato arrestato il dottor Towater che fece parte dell'ultimo Gabinetto di *Afrikanders*. L'arresto starebbe in relazione con un'Assemblea tenuta clandestinamente dagli Olandesi del Capo a Graaf Reinco, centro principale del movimento degli *Afrikanders*. Si crede che in tutta la Colonia del Capo siano imminenti ulteriori arresti ed una più rigorosa applicazione del giudizio statario.

L'arresto del sig. Towater ha prodotto una profonda impressione in tutta l'Africa del Sud e si parla già di misure di rigore che il governatore Milner ha l'intenzione di applicare per impedire la minacciata sollevazione degli *Afrikanders*. In tutti i distretti in cui fu proclamato il giudizio statario si procede già al disarmo generale delle popolazioni.

* * *

Commentando le notizie che giungono dall'Africa meridionale, il *Daily Mail* di Londra scrive:

« Diventa sempre più evidente la necessità che le truppe inglesi nell'Africa meridionale siano rafforzate notevolmente. Le condizioni colaggiù sono tali che non si erra affermando che la fine della guerra è ancora molto lontana. I Boeri continuano a spingersi sempre più innanzi nelle regioni occidentali e meridionali della Colonia del Capo, dove a loro s'uniranno numerosi ribelli.

« È a sperarsi che l'attuale ministro della guerra non ricadrà negli errori del suo predecessore e prenderà senza indugio disposizioni per inviare nell'Africa meridionale altri 50,000 uomini.

* * *

Un telegramma da Copenaghen dice che, secondo informazioni colà giunte, il Principe Giorgio di Grecia è ritornato nell'isola di Candia molto soddisfatto del risultato della sua visita alle Corti europee; il Principe afferma di aver ricevuto promesse formali e precise che le condizioni dell'isola saranno sistemate, in modo definitivo, prima del 1902.

Il Principe Giorgio si fa costruire nell'isola un palazzo; inoltre ha ordinato la coniazione di monete con la sua effigie, ciò che indica che egli ha l'intenzione di prendere stabile dimora nell'isola di Creta e di conservare la sua carica di governatore.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

In memoria del Re martire. — Ieri l'altro il sig. Alfredo Bosi, redattore del *Progresso italo-americano* di New-York, accompagnato da una Commissione di cospicue persone, ha deposta sulla sepoltura di Re Umberto una corona di bronzo, inviata dalla Colonia italiana degli Stati Uniti, con fondi di pubblica sottoscrizione, raccolti da quel giornale.

La corona, opera dello scultore Moretti e fusa nella fonderia Bertelli, reca, tra due rami di alloro e di quercia, un medaglione con l'effigie del compianto Re.

La Commissione venne ricevuta al Pantheon dal senatore Massarucci e da altri veterani.

S. E. il Presidente del Consiglio, on. cav. Saracco, fece ieri mattina ritorno in Roma.

S. E. il Ministro Gallo a Giuseppe Verdi. — S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione inviò ieri il seguente dispaccio:

Giuseppe Verdi — Busseto.

Il secolo che è passato fu ricco di trionfi della scienza e dell'arte, e tramanda al nuovo un immenso patrimonio di gloria. Di questa ricchezza intellettuale una parte è dovuta al di Lei contributo. All'alba del secolo XX, è mio dovere di ministro del Re, mandarle un rispettoso saluto ed il caldo augurio che Ella si conservi per molti anni ancora al culto della Patria e all'ammirazione del mondo civile.

Gallo.

All'Ambasciata di Francia. — L'*Agenzia Stefani* comunicò ieri ai giornali la seguente informazione:

L'Ambasciatore della Repubblica francese, sig. Barrère, ha ricevuto oggi, a Palazzo Farnese, la Colonia francese per gli auguri di Capo d'anno, ed ha pronunciato un discorso.

Salutò cordialmente la Colonia e specialmente il sig. Guillaume, direttore dell'Accademia di Francia, mons. Duchesne, direttore della Scuola francese, ed il sig. Le Lieure, membro della Camera di Commercio, e disse che questi si è fatto oggi amabile interprete per migliorare i rapporti economici così felicemente stabiliti fra la Francia e l'Italia.

Il sig. Barrère soggiunse poscia:

« Tra i fatti memorabili che si sono verificati in questo ultimo anno del secolo, ve n'è uno che gli ha impresso uno splendore, di cui il nostro Paese può andare altero. Convitando il mondo a partecipare alla sua grande Esposizione, la Francia ha messo ancora una volta in evidenza le risorse profonde e sempre rinnovate che costituiscono gli elementi della sua potenza. Mi sarà permesso di aggiungere che fra i popoli che le avevano fatto l'onore di rispondere al suo appello, non ve ne è alcuno i cui magnifici successi ottenuti le sieno stati più graditi di quelli riportati dall'Italia, avendo gli espositori italiani saputo conquistare uno fra i primissimi posti in quel grande concorso delle nazioni riunite.

« Saluto questo bel successo come uno di quelli, di cui i Francesi che abitano questo nobile Paese hanno più da rallegrarsi. Essi si felicitano che tale successo sia stato riportato nel loro paese: e vedono in questa circostanza un nuovo legame di simpatia fra le due Nazioni e un nuovo pegno delle loro buone relazioni.

« Perciò, signori, prendendo congedo dall'anno che è finito, vi associerete al crudele dolore che esso ha portato all'Italia e ad una Augusta Sovrana così duramente colpita.

« Voi unirete in uno stesso brindisi la salute del Presidente della Repubblica e quella delle LL. MM. il Re e la Regina d'Italia e farete voti per la Loro felicità ».

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* ha pubblicato il seguente comunicato, inviatole da S. E. il Ministro delle Poste e Telegrafi:

« Poichè si tenta colla diffusione di false notizie e con interpretazioni artificiose ed inesatte del Regolamento organico di creare un'agitazione tra gli impiegati telegrafici, facendo credere che sono ridotte le indennità pel servizio straordinario e pel servizio notturno, il Ministero delle Poste e dei Telegrafi dichiara destituite di ogni fondamento tali asserzioni. Infatti, quanto al servizio straordinario attuale nessuna modificazione è stata apportata, sia per ciò che concerne il calcolo delle ore, sia per quanto riguarda la misura delle indennità; e quanto al servizio notturno, tenendo conto del compenso che percepiranno anche coloro che prestano servizio fino alle 24, e della durata del turno di notte, gli impiegati telegrafici percepiranno un'indennità non minore dell'attuale ».

Elezione politica del 30 dicembre. — *Collegio di Cantù.* — Risultato definitivo. — Inscritti 7670. — Votanti 5459. — Arnaboldi Bernardo ebbe voti 3011 ed il prof. Cermenati ne ebbe 2152.

Voti dispersi, nulli e contestati 296.

È stato proclamato eletto Arnaboldi Bernardo.

Per Alessandro Volta. — Lunedì, alle 11, sotto l'orologio situato nella tettoia della stazione ferroviaria di Termini fu inaugurata la lapide che gli impiegati delle due Amministrazioni ferroviarie italiane decretarono ad Alessandro Volta.

La lapide è in marmo bianco e reca l'iscrizione dettata dall'on. Guido Baccelli:

Ad Alessandro Volta — che ai formidali misteri della natura — rapì mirabil forza — che avvolge la terra — e l'umanità strettamente avvince — gli ufficiali delle ferrovie italiane — a dì 31 dicembre 1900.

All'inaugurazione erano rappresentate le due Amministrazioni delle Reti ferroviarie, Adriatica e Mediterranea. Erano presenti anche gli ufficiali dell'Ispettorato governativo, il Comitato promotore e molti impiegati ferroviari. Il segretario Simoncini pronunciò un discorso di circostanza Parlò dopo l'ispettore superiore comm. Zocchi.

Nuova ferrovia. — Si ha da Subiaco che ieri l'altro per la prima volta giunse a quella nuova stazione ferroviaria la locomotiva, accolta dai rappresentanti del Municipio, da numeroso popolo plaudente e dal concerto cittadino.

Il nuovo tronco ferroviario, lungo 23 chilometri, che congiunge la stazione di Subiaco colla stazione di Mandela sulla linea Roma-Sulmona, sarà quanto prima aperto al pubblico esercizio.

Marina militare. — La R. nave *Stella Polare* giunse ieri a Lisbona, proveniente da Portsmouth.

La R. nave *Volturno* è partita la sera del 30 per Massaua per tentare, coll'altra nave *Provana*, il disincaglio del *Cariddi*.

Il forte temporalo di questi giorni ha immensamente peggiorate le condizioni del *Cariddi* che investì sulla costa, la notte del 23 dicembre, verso la mezzanotte, a causa di grande foschia e di forte corrente.

Tutto il lavoro fatto finora per alleggerire la nave, che trovasi abbattuta sul lato destro e per togliere l'acqua, non ha dato risultato favorevole.

Il *Cariddi* è una cannoniera in legno, in servizio dal 1876, lunga 38 metri ed ha circa 100 uomini d'equipaggio.

Marina mercantile. — Ieri l'altro i piroscafi *Giava* e *Domenico Balduino*, della N. G. I., proseguirono da Aden, il primo per Genova ed il secondo per Bombay; *Aller*, del N. L., *Città di Milano* e *Savoia*, della Veloce, e *Sicilia*, della C. A. A., partirono il primo da New-York ed il terzo da Rio Janeiro, entrambi per Genova; il secondo da Teneriffa ed il quarto da San Vincenzo entrambi per il Plata. Ieri il piroscafo *Centro America*, della Veloce, partì da Montevideo per Genova ed il piroscafo *Reichstag*, della D. O. A. L., partì da Porto Said, con la posta dell'Africa Orientale, per Napoli, donde ripartirà domani per Amburgo.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

CARNARVON, 29 dicembre 1900. — I Boeri hanno occupato Vosburg.

LONDRA, 31. — Un dispaccio del generale lord Kitchener reca che i Boeri attaccarono il posto inglese di Helvetia.

50 Inglesi rimasero morti o feriti, e 200 vennero fatti prigionieri.

PECHINO, 31. — Il principe Cing e Li-Hung-Chang dichiararono che l'Imperatore espresse il desiderio di attivare i negoziati per la pace e di addivenire alla firma di essa. Egli vorrebbe ritornare a Pechino alla fine del febbraio prossimo.

BERLINO, 31. — L'assemblea dei possessori delle obbligazioni della Banca Ipotecaria prussiana per azioni ha votato all'unanimità una dilazione pel pagamento di tutti gli interessi delle obbligazioni che scadono dal 2 gennaio al 1° aprile 1901. Tale dilazione venne concessa, perchè i periti hanno constatato che al situazione della Banca è più favorevole di quanto si credeva.

NEW-YORK, 31. — Un dispaccio da Pechino, in data di ieri reca: L'Imperatore ha ordinato al principe Cing ed a Li-Hung-Chang di firmare una Nota diretta alle Potenze intesa ad ottenere migliori condizioni per la conclusione della pace e specialmente a limitare il numero degli uomini componenti le guardie delle Legazioni, a fissare le loro caserme, a ridurre al minimo i posti militari lungo la ferrovia ed a disarmare e non smantellare i forti.

Il principe Cing ha visitato il Ministro di Spagna, Cologan, decano del Corpo diplomatico, pregandolo di comunicare ai colleghi la Nota suddetta.

PECHINO, 31. — I plenipotenziari chinesi, principe Cing e Li-Hung-Chang, hanno informato i Ministri esteri di aver avuto l'ordine imperiale di accettare integralmente le condizioni poste dalle Potenze per la pace.

Essi chiesero pure di fissare un'intervista coi Ministri. Questa avrà luogo fra due giorni.

VIENNA, 31. — La *Politische Correspondenz*, relativamente alla notizia di un'intervista fra lo Czar e Krüger sulla riviera ligure, è informata da Pietroburgo che colà s'ignora l'eventualità di un viaggio dello Czar nel Sud d'Europa.

Soggiunge che nè in Russia nè altrove nulla si sa, a proposito di un'intervista dello Czar con Krüger.

ANVERSA, 31. — Gli operai dei *Docks*, che sono in isciopero fecero, nel pomeriggio, una dimostrazione, e penetrarono nella Borsa. La guardia civica li disperse. Gli scioperanti hanno pubblicato un manifesto, nel quale fanno rimontare la responsabilità della situazione all'intrasigenza degli armatori, ed annunziano che faranno resistenza ad oltranza.

BERLINO, 1° gennaio. — Il *Wolff Bureau* ha da Pechino, in data di ieri: Enhai, assassino del Ministro tedesco, barone Ketteler, è stato giustiziato alle ore 3 pom. sul luogo stesso in cui avvenne il delitto.

PARIGI, 1. — Il Consiglio d'inchiesta che esamina l'affare del comandante Cuignet ha deciso, con 4 voti contro 1, che egli non debba essere posto in riforma per grave colpa contro la disciplina militare.

Il Ministro della guerra, generale André, però, gli ha inflitto 60 giorni di arresti in fortezza.

PARIGI, 1. — In occasione del capo d'anno, lo Czar ed il presidente Loubet si sono scambiati dispacci amichevoli.

LONDRA, 1. — La *Pall Mall Gazette* ha da Pechino, in data di ieri: La China, ha accettato, senza condizioni, la Nota collettiva delle Potenze riguardo la pace. È stato proclamato un armistizio.

LONDRA, 1. — Il generale lord Kitchener telegrafa da Pretoria, in data 30 dicembre: I Boeri sorpresero il posto di Helvetia alle 2,30 del mattino.

Una pattuglia inglese, sopraggiunta all'alba, bombardò Helvetia costringendo i Boeri a ritirarsi.

I Boeri presero solamente un cannone da quattro libbre.

Gl'Inglesi ebbero 11 morti e 23 feriti, tra cui 4 ufficiali.

BUDAPEST, 1. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Szell, rispondendo alle felicitazioni presentategli dal partito liberale in occasione del Capo d'anno, disse che egli rimaneva fedele al suo antico programma di dirigere gli affari sulla base del Compromesso del 1867 in senso veramente liberale; soggiunse che la malattia dell'Austria non è disgraziatamente ancora guarita, ma che fino a che le condizioni del Compromesso restino inalterate non bisogna aggravare la situazione distruggendo le basi di questo Compromesso.

Il Presidente del Consiglio terminò, fra entusiastiche acclamazioni, invitando il partito liberale a conservargli la fiducia, fin chè se ne mostri degno colla fedele esecuzione del suo programma.

MADRID, 1. — *Senato.* — Alcuni membri della maggioranza, d'accordo col Governo, presentano un progetto addizionale alla

Convenzione, conclusa dal Governo coi portatori esteri del debito esterno. Questo progetto addizionale autorizza il Governo ad applicare la legge con tutti i suoi effetti entro tre mesi dalla sua promulgazione nella *Gaceta*.

Il progetto addizionale verrà discusso giovedì.

La seduta è stata tolta, senza che tale Convenzione sia stata approvata.

PARIGI, 1. — Il Presidente della Repubblica, Loubet, ha ricevuto oggi, col consueto cerimoniale, i Ministri e le autorità per gli auguri di Capo d'anno e scambiò visite col Presidente del Senato, Fallières e col Presidente della Camera dei deputati, Deschanel.

Dopo colazione, il Presidente Loubet ricevette il Corpo diplomatico. Il Nunzio Pontificio, Mons. Lorenzelli espresse voti per il Presidente Loubet e per la Francia; ricordò la splendida manifestazione dei popoli a Parigi, la quale chiuse il XIX secolo; ed augurò il rafforzamento dei legami di fratellanza fra i popoli ed il progresso attraverso il mondo delle idee di giustizia, di concordia e di carità.

Il Presidente Loubet rispose, constatando innanzi tutto il successo dell'Esposizione che attribuisce al premuroso concorso degli Stati i cui rappresentanti circondano il Nunzio pontificio. Indi soggiunse: « È con un sentimento di profonda gratitudine pei collaboratori esteri che rendo omaggio alla bellezza dell'Esposizione. Spero che questa manifestazione aiuterà la diffusione delle idee direttrici dell'umanità. L'unione delle Potenze in Asia ha già segnato la devozione delle Nazioni per gli interessi superiori della civiltà. Tali testimonianze di solidarietà danno diritto di attendere dal secolo, di cui salutiamo l'alba nascente, un'azione benefica che le vostre parole ci fanno sperare ».

MADRID, 1. — In seguito a difficoltà sorte relativamente al progetto per l'aumento delle forze navali, il Ministro della marina, Ramos Izquierdo, avrebbe intenzione di dimettersi.

La crisi diverrebbe generale.

Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì scorso, il Ministro degli Affari Esteri, marchese Aguilar, dichiarò formalmente che ora deciso di dimettersi.

MADRID, 2. — Ieri è stata inaugurata la statua di Canovas del Castillo, in piazza del Senato.

Assisteva grande folla.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 1° gennaio 1901

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	747,1.
Umidità relativa a mezzodì	84.
Vento a mezzodì	NE debolissimo
Cielo	nuvoloso.
Termometro centigrado	Massimo 12°,2 / Minimo 7°,3.
Pioggia in 24 ore	mm. 20,2.

Li 1° gennaio 1901.

In Europa: pressione massima di 770 su Pietroburgo, minima di 245 su Parigi.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 4 mm al sud della penisola e Sicilia, disceso altrove fino a 6 mm. al nord della Sardegna; temperatura generalmente aumentata sull'alta Italia, diminuita altrove; pioggiarelle sull'Italia superiore.

Stamane: cielo vario al sud-penisola, nuvoloso altrove; qualche pioggia al NW; venti forti intorno a ponente sulla Sardegna, deboli vari altrove.

Tende a formarsi una depressione sul mar Ligure ove il barometro è basso a 753; la pressione è massima intorno a 760 lungo le coste Joniche.

Probabilità: venti moderati settentrionali al nord, meridionali al centro, sud-penisola e Sicilia, forti intorno a ponente sulla Sardegna; cielo nuvoloso con pioggie, qualche nevicata sull'alta Italia; Adriatico e Jonio mossi, Tirreno agitato, specialmente intorno alle coste Sarde.

N. B. Alle 15,55 è stato telegrafato ai semafori della costa tirrenica di alzare segnale di W.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 1° gennaio 1901.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	piovoso	legg. mosso	14 9	7 6
Genova	coperto	legg. mosso	13 9	8 8
Massa e Carrara	coperto	calmo	12 1	0 0
Cuneo	coperto	—	7 8	2 0
Torino	coperto	—	6 8	0 5
Alessandria	coperto	—	5 8	1 3
Novara	piovoso	—	9 5	— 1 3
Domodossola	3/4 coperto	—	10 9	0 0
Pavia	nevica	—	5 5	1 0
Milano	coperto	—	6 2	— 0 3
Sondrio	nebbioso	—	6 0	0 0
Bergamo	coperto	—	8 0	2 8
Brescia	nebbioso	—	7 2	— 0 7
Cremona	nebbioso	—	2 0	— 2 0
Mantova	coperto	—	8 8	— 3 6
Verona	coperto	—	4 6	— 2 1
Belluno	coperto	—	6 8	0 8
Udine	coperto	—	6 1	— 0 4
Treviso	coperto	—	—	0 6
Venezia	coperto	calmo	5 2	3 3
Padova	coperto	—	—	—
Rovigo	coperto	—	6 7	— 1 3
Piacenza	nebbioso	—	7 8	— 2 8
Parma	nebbioso	—	7 2	— 0 2
Reggio nell'Emilia	coperto	—	7 0	— 3 9
Modena	coperto	—	1 3	— 1 7
Ferrara	nebbioso	—	7 4	— 3 7
Bologna	coperto	—	—	—
Ravenna	—	—	10 8	2 0
Forlì	nebbioso	—	12 0	2 0
Pesaro	sereno	calmo	11 0	0 2
Ancona	coperto	calmo	12 0	4 4
Urbino	coperto	—	8 3	1 6
Macerata	coperto	—	8 8	3 2
Ascoli Piceno	coperto	—	10 6	6 1
Perugia	coperto	—	10 0	2 5
Camerino	coperto	—	8 2	3 8
Lucca	coperto	—	8 5	4 8
Pisa	coperto	—	10 8	4 0
Livorno	coperto	calmo	13 0	8 8
Firenze	coperto	—	14 7	10 0
Arezzo	coperto	—	8 4	6 0
Siena	coperto	—	7 2	0 8
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	10 8	7 0
Teramo	coperto	—	11 2	2 4
Chieti	coperto	—	10 2	2 6
Aquila	coperto	—	8 8	2 0
Agnone	coperto	—	6 8	1 8
Foggia	sereno	—	10 9	5 2
Bari	3/4 coperto	calmo	13 2	6 0
Lecce	1/4 coperto	—	14 6	6 4
Caserta	1/2 coperto	—	10 5	4 6
Napoli	1/4 coperto	calmo	11 6	6 2
Benevento	sereno	—	11 3	— 1 3
Avellino	1/4 coperto	—	9 8	— 3 5
Caggiano	1/4 coperto	—	5 8	1 6
Potenza	sereno	—	5 1	— 0 4
Cosenza	sereno	—	12 0	3 0
Tiriolo	sereno	—	9 0	0 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	16 6	11 2
Trapani	coperto	calmo	16 6	13 9
Palermo	coperto	legg. mosso	16 6	6 1
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	15 2	8 8
Caltanissetta	nebbioso	—	11 8	5 6
Messina	sereno	calmo	14 8	9 8
Catania	sereno	calmo	16 4	8 2
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	17 2	7 3
Cagliari	coperto	legg. mosso	16 0	— 9 0
Sassari	piovoso	—	13 9	10 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*